



Milano, 28 Febbraio 2020

INDIRIZZI OPERATIVI E LINEE GUIDA SULLA PREVENZIONE E CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE: IL CASO DEGLI ENTI NON COMMERCIALI

La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19 dell'08.08.2019 sull'attività relativa alla consulenza, al contenzioso e alla tutela del credito erariale

I più recenti interventi legislativi in materia tributaria sono orientati verso lo sviluppo di una strategia nazionale di contrasto all'evasione fiscale, per la cui realizzazione risulta indispensabile il massimo coordinamento dell'azione di tutti i soggetti coinvolti, al fine di garantire l'unitarietà d'azione dell'Amministrazione finanziaria nel suo insieme.

In tale ottica, anche per il 2020 l'Agenzia continua a promuovere il coordinamento e la collaborazione con gli altri Organismi di controllo impegnati sul fronte del contrasto agli illeciti ed alle frodi, nonché con le Autorità giudiziarie coinvolte, come già previsto con la Circolare n. 32/E del 2012.

Con specifico riferimento agli enti non commerciali ed alle Onlus, gli Uffici opereranno un numero di controlli idoneo a supportare l'effetto di deterrenza, nonché il recupero delle agevolazioni illegittimamente fruite, nei confronti dei soggetti che apparentemente si presentano come non profit, ma in realtà svolgono vere e proprie attività commerciali, tenendo anche conto dell'attività svolta negli anni passati e valutando attentamente le modalità istruttorie più idonee da adottare.

L'attività di analisi del rischio in materia, oltre ad essere effettuata utilizzando gli specifici applicativi disponibili, terrà conto anche della conoscenza diretta del territorio e delle singole peculiarità che caratterizzano i vari settori di attività, in modo da ottenere una selezione mirata dei soggetti, evitando così di perseguire, salvo evidenti casi di abuso, situazioni di minima rilevanza o caratterizzate da evidente rilievo sociale, come nei casi in cui l'attività istituzionale riguardi la formazione sportiva per i giovani oppure sia rivolta ad anziani o a soggetti svantaggiati.

L'attenzione dovrà, infatti, essere incentrata sulla presenza di elementi, anche fattuali, non conformi alla natura non-profit del soggetto. Si tratta, in particolare, di attività commerciali (come la somministrazione di alimenti e bevande, l'organizzazione di viaggi, l'intrattenimento e spettacolo, ecc.), finanziarie, immobiliari o comunque intraprese per scopi che esulano dai fini sociali che caratterizzano il Terzo Settore, per i quali possono risultare, tra l'altro, rapporti finanziari esteri e conti correnti all'estero intestati ai medesimi soggetti, nonché ai rappresentanti legali.

L'analisi sarà, quindi, rivolta prioritariamente nei confronti delle organizzazioni che svolgono attività inidonee a perseguire scopi sociali, procedendo al disconoscimento di ente non-profit, con recupero a tassazione delle agevolazioni indebitamente fruite.

RIDUZIONE CANONE DI LOCAZIONE NON REGISTRATO: E' VALIDO A LIVELLO FISCALE

La Commissione Tributaria Regionale Lombardia, con recente pronuncia (n. 5566/16/2019) conferma che gli accordi di riduzione del canone di locazione non portati a conoscenza dell'Amministrazione Finanziaria con la registrazione, hanno efficacia ai fini fiscali, se vi sono altri elementi di prova idonei a fondare la resistenza alle pretese dell'Ufficio.

Nella vicenda in esame, il contribuente propone ricorso per ottenere l'**annullamento dell'avviso di accertamento** notificatogli dall'Agenzia delle Entrate per il recupero della maggiore imposta ai fini IRPEF in ragione dell'**omessa dichiarazione di redditi percepiti** con riferimento al **contratto di locazione** per uso non abitativo registrato.

Il contribuente afferma di **non aver mai percepito le maggiori somme** oggetto di accertamento da parte dell'Agenzia in quanto deduce l'intervenuta **riduzione del canone di locazione**, stipulata con **scrittura privata non registrata**.

L'Ufficio, al contrario, sostiene la **legittimità del proprio avviso di accertamento** in quanto, a suo avviso, la **riduzione del canone non provvista di registrazione e di data certa non può essere opponibile all'Amministrazione finanziaria**, ai sensi dell'art. 2704 c.c.

La Commissione Tributaria Provinciale, accoglie il ricorso del contribuente citando la **risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 60/E/2010**, che prevede che l'**accordo** con il quale le Parti pattuiscono la riduzione del canone previsto dal contratto di locazione, **non deve essere obbligatoriamente comunicato all'Ufficio** in quanto non integra una delle ipotesi tipiche contemplate dall'art. 17 DPR 131/86, né un evento che comporti ulteriore liquidazione dell'imposta. In aggiunta, la Commissione afferma che l'Ufficio, nel momento in cui vede nella dichiarazione dei redditi un importo del canone ridotto rispetto agli anni precedenti, può avvalersi degli elementi giustificativi dovuti sia dal locatore che dal conduttore eventualmente chiedendo copia, se esistente come nella vicenda in esame, dell'accordo di riduzione del canone (per il quale non è invece previsto un obbligo di registrazione).

L'Ufficio propone **appello** avverso la sentenza della CTP **sostenendo la legittimità dell'avviso**, in quanto emesso in osservanza degli artt. 41 bis DPR 600/73 e 26-34 DPR 917/86 e dunque applicando il **principio secondo il quale i redditi fondiari concorrono alla formazione del reddito imponibile indipendentemente dalla loro percezione**, essendo ancorato l'obbligo della loro dichiarazione alla condizione soggettiva di proprietario o titolare di altro diritto reale.

Il contribuente ha contestato all'Ufficio di non aver considerato la **documentazione allegata alla propria istanza di autotutela** (cfr. dichiarazione dei redditi, accordo di riduzione del canone sottoscritto dalle Parti, bilancio della società conduttrice pubblicizzato e regolarmente depositato). Tale documentazione è **precisa e concordante** e quindi **idonea a dimostrare l'illegittimità della pretesa dell'Amministrazione finanziaria**.

La Commissione Tributaria Regionale Lombardia, con pronuncia del 30.12.2019 n. 5566/16/2019 **rigetta l'appello dell'Ufficio** rilevando che nel caso in esame **non è in questione la legittimità del procedimento accertativo** e l'osservanza degli artt. 41 bis DPR 600/73 e 26-34 DPR 917/86 in applicazione del principio secondo il quale i redditi fondiari concorrono alla formazione del reddito imponibile indipendentemente dalla loro percezione, bensì la **fondatezza della pretesa tributaria** connessa alla **preliminare questione dell'opponibilità all'Amministrazione finanziaria dell'accordo di riduzione del canone di locazione stipulato tra le parti con scrittura privata non registrata**.

La registrazione non è l'unico adempimento idoneo, secondo il disposto dell'art. 2704 c.c., ad attribuire all'accordo di riduzione del canone di locazione la data certa opponibile all'Amministrazione Finanziaria.

La Commissione Regionale, nel confermare la decisione del giudice di primo grado, richiama il **principio di diritto** già enunciato dalla **Corte di Cassazione**, secondo il quale gli **accordi di riduzione del canone di locazione** hanno **efficacia ai fini fiscali** anche se non portati a conoscenza dell'Amministrazione finanziaria con la registrazione in quanto **altri elementi di prova** possono validamente fondare la resistenza alle pretese dell'Ufficio, non avendo la registrazione efficacia costitutiva della pattuizione tra le Parti. (**Cass. 11.12.2012 n. 22588**).

In definitiva, nella vicenda esaminata, la **pretesa dell'Ufficio non può essere accolta** in quanto lo stesso ha omissso di procedere alla verifica della documentazione allegata all'istanza di autotutela



proposta dal contribuente per contestare l'accertamento. Tale documentazione risulta precisa e concordante e pertanto idonea ad attribuire efficacia, ai fini fiscali, dell'accordo di riduzione del canone di locazione non registrato.

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE: QUANDO SPETTANO LE AGEVOLAZIONI

Le **agevolazioni tributarie** previste in favore degli **enti di tipo associativo non commerciale**, come le **associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro**, dall'art. 111 (ora **148**) del **D.P.R. n. 917 del 1986** si applicano solo a **condizione** che le associazioni interessate si conformino alle **clausole riguardanti la vita associativa**, da inserire nell'atto costitutivo o nello statuto.

La **Corte di Cassazione** si è espressa in tal senso con la recente **Ordinanza (n. 2152 del 30 gennaio 2020)** con cui ha accolto il ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate riformando la decisione dei giudici di primo e secondo grado.

Nella **vicenda** in esame, la **contribuente**, dopo che si era avvalsa delle **agevolazioni fiscali** previste per le associazioni sportive dilettantistiche (**esclusione dalla tassazione dei ricavi** da attività istituzionale e **coefficiente di redditività del 3% sui ricavi derivanti da attività commerciali**), subiva un **avviso di accertamento** per il recupero a tassazione delle **agevolazioni non dovute**. La Guardia di Finanza aveva infatti verificato che la contribuente:

1. non era iscritta al Coni;
2. esercitava un'attività commerciale (assimilabile ad un centro benessere).

Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso della contribuente e tale decisione veniva confermata in secondo grado, in quanto la ricorrente dimostrava di essere affiliata a UISP (che equivale a riconoscimento definitivo per delibera del CONI) e sulla base del fatto che i giudici escludevano la rilevanza fiscale del disordine nelle scritture contabili della contribuente.

La **Suprema Corte** ha ribaltato la decisione dei giudici di merito, ritenendo **fondato il motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate** e stabilendo che la contribuente **non aveva diritto ad ottenere le agevolazioni fiscali** previste per le associazioni sportive dilettantistiche. Il giudice di legittimità ha evidenziato, infatti, che, per ottenere i benefici in oggetto, sono necessarie **due condizioni**:

1. il **requisito formale** della veste giuridica assunta di associazione sportiva dilettantistica;
2. il **requisito sostanziale** dell'effettivo svolgimento di attività senza fini di lucro e di promozione sportiva conformemente a quanto dichiarato.

La **sola affiliazione al CONI non basta**, quindi, per godere l'esenzione d'imposta prevista dall'art. 148 del D.P.R. n. 917/1986.

RISORSE STATALI PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Il **Decreto Ministeriale n. 166 del 12/11/2019** concernente l'**Atto di indirizzo per l'anno 2019** per il sostegno degli **Enti del Terzo Settore** è consultabile online sul sito del **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**.

Tale Decreto, reso ai sensi dell'**art. 32 legge 18 giugno 2009 n. 69 s.m.i.**, ha come **scopo** quello di delineare:

- gli **obiettivi generali** da realizzare per sostenere gli ETS;
- le **aree** in cui risulta prioritario intervenire;
- le **attività finanziabili**.

Nello specifico, si fa riferimento alle **iniziative** ed ai **progetti** promossi da **organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni** finanziabili attraverso il Fondo per il finanziamento di progetti e di attività di interesse generale nel Terzo settore, di cui all'**art. 72 del**

Codice del Terzo Settore (decreto legislativo 117/2017), nonché tramite **altre risorse finanziarie** specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo Settore di cui al successivo art. 73.

La **dotazione finanziaria** è pari ad **euro 60.960.000,00**, ripartita come di seguito:

- iniziative e progetti di **rilevanza nazionale**: euro 14.736.000,00;
 - iniziative e progetti di **rilevanza locale**: euro 35.894.000,00;
 - contributi per l'acquisto di **autoambulanze autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali**, ai sensi dell'art. 73, comma 2, lettera c), del d. lgs. 117/2017: euro 7.750.000,00;
 - **contributo annuo** ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 19 novembre 1987, n. 476, ai sensi dell'articolo 75, comma 2, del d. lgs. 117/2017: euro 2.580.000,00.
- Per i progetti regionali è previsto un aumento della dotazione finanziaria con ben euro 35.894.000,00.

Si evidenzia che, per i **progetti nazionali**, non è prevista l'emanazione di un **nuovo bando**, ma il finanziamento dei **progetti presentati all'Avviso 1/2018 ritenuti a suo tempo 'ammissibili'** ma non finanziabili a causa dell'esiguità delle risorse disponibili (furono, infatti, finanziati solo 51 dei 78 progetti ritenuti idonei).

SPORT: NON RILEVA IL RENDICONTO INATTENDIBILE

Regime agevolato in salvo: per la Ctp di Reggio Emilia scattano solo le sanzioni

I benefici previsti dalla L. 398/91 vanno sempre garantiti alle ASD iscritte al Coni, il cui statuto sia conforme alla legge e che siano in grado di dimostrare la democraticità della propria vita associativa, mediante l'approvazione del rendiconto da parte dell'assemblea dei soci. Con questa motivazione, la Ctp di Reggio Emilia del 14/2/20220 ha annullato un avviso con cui era stato negato il regime.

Secondo l'Ufficio, la ASD non aveva rispettato il principio di democraticità (art. 148 del Tuir e art. 90 della legge 289/2002). La conseguenza era stata la rettifica del reddito dichiarato secondo le regole ordinarie previste per gli enti non commerciali, anche a seguito del recupero di alcuni costi, ritenuti indeducibili.

La ASD aveva proposto ricorso, dimostrando come il proprio statuto risultasse pienamente conforme alle disposizioni di legge, che erano state rigorosamente rispettate.

Inoltre, la ASD aveva provato di avere sempre garantito, ai propri soci, la partecipazione democratica alla vita associativa, a cominciare dall'assemblea di approvazione del rendiconto annuale. Risultava, poi, regolarmente iscritta al Coni, in regola quindi con il requisito formale imposto dalla legge. La ASD, infine, aveva provato di avere effettivamente svolto l'attività di avviamento allo sport dei ragazzi, avendo partecipato a diversi campionati nazionali con oltre 600 partecipanti. L'Ufficio si era costituito in giudizio, ribadendo la correttezza del suo operato e confermando il disconoscimento del regime.

Accogliendo la tesi difensiva, la Ctp ha riconosciuto la natura associativa negata dall'Ufficio e, pertanto, ha confermato la spettanza dei benefici previsti dalla legge 398/91. In particolare, il collegio, nel prendere atto della regolare approvazione del rendiconto annuale, ha sottolineato che, quand'anche quel documento fosse risultato inattendibile, non vi sarebbe stata alcuna conseguenza sul regime agevolato. L'unica conseguenza sarebbe stata di tipo sanzionatorio per dichiarazione infedele. Inoltre, i giudici hanno riconosciuto che lo statuto risultava pienamente conforme alla legge, prevedendo la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento, lo svolgimento in modo uniforme del rapporto associativo, ispirato ai principi di democraticità ed uguaglianza e, infine, l'obbligo di rendicontazione. I giudici hanno annullato anche i recuperi di costi che l'Ufficio aveva operato nel presupposto della natura commerciale dell'ente. In particolare, hanno censurato il rilievo concernente i rimborsi spese per le trasferte fuori dal Comune, evidenziando come la norma

richiamata fosse del tutto inconferente, perché riguardava il regime fiscale del percipiente e non del soggetto erogante.

IMPRESA SOCIALE: I VINCOLI AI SOGGETTI “PROFIT”

In vista della messa in funzione del Registro Unico, il tema del controllo nell’ambito del Terzo Settore si fa sempre più presente anche nei documenti di prassi, al fine di indirizzare gli enti verso un adeguamento corretto alle nuove disposizioni. La questione è di particolare interesse per il mondo profit, sempre più spesso impegnato in sinergia con enti non commerciali per il perseguimento di attività di interesse sociale.

A questo riguardo, due sono le prospettive da analizzare: dal lato passivo, quali soggetti possono partecipare/controllare enti del Terzo Settore (Ets) ed Imprese sociali (Is); dal lato attivo, le possibilità di partecipazioni, anche di controllo, di Ets e Is in altri enti. Sul primo fronte, alcune indicazioni arrivano dalla risposta del Ministero del Lavoro del 05.02.20202, con conclusioni diverse per gli enti del Terzo Settore e le Imprese sociali.

I primi possono essere partecipati/controllati sia da altri enti non lucrativi, sia da imprese profit, ferma restando la necessità di osservare le norme relative alla natura ed alla finalità degli Ets (ad esempio il perseguimento senza scopo di lucro delle finalità solidaristiche che costituiscono l’oggetto sociale). Alcune limitazioni sono previste solo per organizzazioni di volontariato (Odv) ed associazioni di promozione sociale (Aps).

RIAPERTURA ED AMPLIAMENTO ATTIVITA’ COMMERCIALI: NOVITA’ NEL MILLEPROROGHE 2020

Contributi per la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi: nel Milleproroghe prevista la possibilità di presentare richiesta entro il 30 settembre 2020

Il decreto Milleproroghe 2020 (D.L. 162/2019) la cui approvazione al rush finale è paragonabile a quella della Legge di bilancio, contiene moltissime novità. Una di queste risiede nella possibilità di presentare la richiesta del contributo spettante in caso di riapertura od ampliamento di attività commerciali chiuse da più di 6 mesi, entro il 30 settembre 2020.

Si ricorda, infatti, che il cd. Decreto Crescita (DL 34/2019), aveva previsto la **concessione di agevolazioni in favore dei soggetti che procedono all'ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi**, situati nei territori di Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti. In particolare, sono **ammesse a fruire delle agevolazioni** previste dal presente articolo le iniziative finalizzate alla riapertura di esercizi operanti nei seguenti settori:

- artigianato,
- turismo,
- fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali ed al tempo libero,
- commercio al dettaglio, limitatamente agli esercizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico.

Per espressa previsione normativa sono escluse dalle agevolazioni previste dal presente articolo l'attività di compro oro nonché le sale per scommesse o che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento

Le agevolazioni consistono nell'**erogazione di contributi per l'anno nel quale avviene l'apertura o l'ampliamento degli esercizi e per i tre anni successivi**. La misura del contributo è rapportata alla **somma dei tributi comunali dovuti dall'esercente e regolarmente pagati nell'anno**

precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione, fino al 100 per cento dell'importo.

Possono beneficiare dei contributi i soggetti esercenti, in possesso delle abilitazioni e delle autorizzazioni richieste, che procedono all'ampliamento di esercizi già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi. Per gli esercizi il cui ampliamento comporta la riapertura di ingressi o di vetrine su strada pubblica chiusi da almeno sei mesi nell'anno per cui è chiesta l'agevolazione, il contributo è concesso per la sola parte relativa all'ampliamento medesimo.

Come anticipato, il Milleproroghe ha previsto che i soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni devono presentare al Comune nel quale è situato l'esercizio entro il **30 settembre 2020**

- la richiesta, redatta in base a un apposito modello,
- nonché la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti prescritti.

Il Comune, dopo aver effettuato i controlli, determina la misura del contributo spettante.

IMPOSTA DI BOLLO ANCHE NEL CASO DI FATTURE VERSO ASSOCIAZIONI CONI

Fatture emesse nei confronti delle associazioni riconosciute dal CONI non esenti da imposta di bollo: la Risposta dell'Agenzia delle Entrate

Sono esenti da imposta di bollo le fatture emesse nei confronti di un'associazione riconosciuta dal CONI? E' questa la domanda posta all'Agenzia delle Entrate da una libera professionista in regime forfettario. Il chiarimento, negativo, dell'Amministrazione è arrivato nella **Risposta all'interpello 67 del 20 febbraio 2020**. Il quesito nasce per il fatto che la Legge di Bilancio del 2019 con l'articolo 1, comma 646, ha esteso l'esenzione dall'imposta di bollo di cui beneficiavano le federazioni sportive e gli enti di promozione sportiva anche alle associazioni e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, riconosciute dal CONI.

Nel rispondere, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, relativamente all'emissione di fattura nei confronti di un'Associazione sportiva dilettantistica, per ciascuna operazione imponibile "il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura o, ferma restando la sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo".

Tale disposizione evidenzia che l'interpellante è obbligato per legge ad emettere il predetto documento contabile nei confronti dell'associazione sportiva dilettantistica, anche in assenza di esplicita richiesta da parte dell'associazione medesima. Tale circostanza porta ad escludere che le fatture possano rientrare tra gli "atti, documenti, certificazioni, richiesti dalle associazioni sportive dilettantistiche" di cui all'articolo 27- bis della Tariffa che prevede l'esenzione dall'imposta di bollo. Più precisamente, si ritiene che le fatture oggetto d'interpello rientrano nel campo applicativo dell'articolo 13, n. 1, della Tariffa allegato A, parte I, annessa al DPR n. 642 del 1972, il quale prevede **l'applicazione dell'imposta di bollo nella misura di Euro 2,00 per ogni esemplare** per le "Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria". **L'obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture o ricevute è a carico del soggetto che consegna o spedisce il documento**, quindi, nel caso in esame, a carico del professionista, in quanto sugli atti e documenti della parte prima della tariffa, tra i quali rientrano i documenti indicati nell'articolo 13, l'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine, vale a dire dal momento della loro formazione.



Pertanto, l'esenzione dall'imposta di bollo prevista dal citato articolo 27-bis della Tabella relativa non trova applicazione con riferimento alle fatture rilasciate dall'istante nei confronti dell'associazione sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI.

COINTESTAZIONE DI CONTI BANCARI: LEGITTIMO L'ACCERTAMENTO FINANZIARIO

Il rapporto di cointestazione del conto indica una stretta connessione tra il contribuente accertato ed il terzo: la Cassazione conferma l'orientamento

L'attività di **accertamento bancario** fondato sulle **movimentazioni dei conti correnti cointestati** è pienamente **legittimo**. Ciò è quanto affermato dalla **Corte di Cassazione**, nella recentissima pronuncia n. **1298 del 22 gennaio 2020**.

Tale **principio** risulta già **consolidato** nella giurisprudenza di legittimità, soprattutto considerando che numerose pronunce si sono spinte **ben oltre**, ammettendo lo svolgimento di **indagini** da parte degli **Uffici finanziari** su **conti di terzi** non destinatari dell'accertamento (quali **parenti o conviventi**) aventi uno **stretto rapporto** con l'**indagato** (cfr. tra le altre, Cass. 22089 e Cass. 22093 del 2018).

E' stata, infatti, affermata la **presunzione** secondo la quale, i movimenti bancari operati su C/C di soggetti legati al contribuente possano essere associati a quest'ultimo che, conseguentemente, può subire un accertamento per maggior reddito rispetto a quello dichiarato, **salvo** che lo stesso non fornisca la **prova contraria**.

In particolare, nel **caso** posto all'attenzione della Corte un **architetto** subiva degli accertamenti su conti correnti cointestati, vedendosi **rideterminato il proprio reddito professionale** per l'anno di imposta 2004.

Seppur i **dati bancari** prima del 2004 valevano come prova solo con riferimento ai percettori di reddito d'impresa e non dei liberi professionisti (si ricorda infatti che l'art. 32 del Dpr n. 600 del 1973, è stato novellato nel 2004 con legge n. 311), la Corte ha comunque ritenuto la **legittimità** degli stessi a fondare l'**accertamento** nei confronti dell'architetto.

Le decisioni dei giudici di merito, favorevoli al contribuente sono state, quindi, riviste dal **giudice di legittimità** che ha **accolto il ricorso** dell'**Agenzia delle Entrate**, stabilendo che sono **legittime le indagini finanziarie** in caso di **conto corrente cointestato** con un **soggetto terzo**, posto che il **rapporto di cointestazione** denota di per sé una **stretta connessione** fra il **contribuente accertato** ed il **terzo contitolare** del conto corrente bancario.

SCONTRINO TELEMATICO 2020: ATTENZIONE ALLE SANZIONI IN CASO DI IRREGOLARITA'

In generale, i soggetti obbligati alla memorizzazione elettronica ed alla trasmissione telematica dei corrispettivi nei casi di:

- mancata memorizzazione,
- omissione della trasmissione,
- memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri,

applicano le sanzioni previste dagli articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Si tratta, rispettivamente,

- della **sanzione pari al 100% dell'imposta corrispondente all'importo non documentato, con un minimo di 500 euro e,**
- nelle ipotesi di quattro distinte violazioni in giorni diversi all'interno di un quinquennio, **della sospensione da tre giorni ad un mese della licenza o dell'autorizzazione**



all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima, sospensione che diventa da uno a sei mesi qualora l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione ecceda la somma di 50.000 euro.

Sul tema, la circolare dell'Agenzia delle Entrate 3/2020 ha sottolineato come **memorizzazione e trasmissione costituiscano un unico adempimento ai fini dell'esatta documentazione dell'operazione** e dei relativi corrispettivi, risultando quindi sanzionabili tutti quei comportamenti che abbiano impedito il corretto, completo esercizio dello stesso nelle sue necessarie articolazioni (memorizzazione e trasmissione, appunto).

Attenzione va prestata al fatto che ciò **vale anche nel caso in cui il normale adempimento sia impedito da eventi straordinari (come un dispositivo fuori servizio)**. In tale eventualità, da considerarsi come eccezionale, la memorizzazione viene sostituita da procedure alternative (i.e. «annotazione dei dati dei corrispettivi delle singole operazioni giornaliere su apposito registro da tenere anche in modalità informatica»), ma la trasmissione dei dati è comunque indispensabile al fine di non incorrere in sanzioni.

Ne deriva, ad esempio, che il soggetto che ha effettuato una corretta memorizzazione cui non segue la trasmissione, è sanzionabile (pur nel diverso quantum) al pari di colui che, dopo una memorizzazione infedele, ha inviato regolarmente il relativo dato.

Unica nota positiva è che la sanzione, volendo colpire l'omesso o errato/infedele adempimento, non trova applicazione multipla in riferimento a ciascuna fase dello stesso. In altre parole, **nelle ipotesi in cui il cedente/prestatore tenga un comportamento illegittimo sia in riferimento alla memorizzazione, sia al successivo invio dei dati, è comunque applicabile un'unica sanzione**.

Deve, altresì, precisarsi che l'infrazione di omissione si perfeziona anche con il mancato rispetto dei termini previsti per la memorizzazione e/o l'invio dei dati, termini che devono ritenersi essenziali. Attenzione, quindi, che **l'adempimento tardivo, ancorché spontaneo, configura ugualmente l'illecito, ferma restando la possibilità di ravvedimento**.

L'Agenzia delle Entrate ha, inoltre, chiarito che, data la continuità tra le precedenti forme di documentazione (scontrino e ricevuta fiscali) e la memorizzazione/invio dei dati dei corrispettivi che le sostituiscono:

a) ai fini del computo delle violazioni vanno tenute cumulativamente in considerazione quelle poste in essere in vigenza delle diverse disposizioni. In conseguenza, anche una sola violazione riscontrata nel 2020, ma che faccia seguito ad altre 3 del 2018 (ad esempio per la mancata emissione di scontrini fiscali in altrettante giornate), avrà come conseguenza la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima nei termini sopra richiamati;

b) sono tuttora applicabili, seppure in riferimento ai soli apparecchi atti all'emissione degli scontrini fiscali, tra le altre:

- le disposizioni che colpiscono l'omessa installazione dei misuratori fiscali;
- le relative sanzioni accessorie;
- le omesse annotazioni nelle ipotesi di mancato o irregolare funzionamento dei citati misuratori, ovvero la mancata tempestiva richiesta di intervento per la loro manutenzione;
- le disposizioni che colpiscono la manomissione o alterazione degli stessi apparecchi e dei loro stampati.

CREDITO D'IMPOSTA PER ACQUISTO/ADATTAMENTO REGISTRATORE TELEMATICO

Corrispettivi telematici 2020: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sul credito d'imposta spettante per l'acquisto o l'adattamento di misuratori fiscali

Per agevolare l'acquisto o l'adattamento degli strumenti tecnologici idonei ad effettuare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi per gli anni 2019 e 2020, è stato previsto un credito d'imposta. Ecco le caratteristiche principali del contributo:

a) è concesso come **credito d'imposta** di pari importo, spetta in relazione alle sole **spese sostenute negli anni 2019 e 2020 per l'acquisto o l'adattamento di misuratori fiscali, registratori di cassa o registratori telematici**, utilizzati per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri. In particolare:

- l'**acquisto/adattamento** riguarda sia modelli nuovi, sia usati, purché conformi alle norme vigenti in materia;

- **il contributo spetta anche a coloro che utilizzano gli strumenti nuovi o adattati sostenendo la relativa spesa nel periodo indicato, ma divenendone proprietari solo in una fase successiva** ed eventuale (caso tipico, l'utilizzo in leasing). Per lo stesso principio, sono esclusi coloro che acquistano gli strumenti non per un uso diretto, ma, ad esempio, per la successiva cessione a vario titolo (sempre in riferimento al leasing, rimane pertanto escluso dal contributo il cedente, c.d. "lessor", che non utilizza l'apparecchiatura per memorizzare ed inviare i corrispettivi relativi alla propria attività, ma solo per la successiva locazione);

b) è **pari, per ogni strumento, al 50% della spesa (comprensiva di IVA** nella misura in cui l'imposta non ha formato oggetto di detrazione in capo all'acquirente) sostenuta – con gli strumenti tracciabili (bonifico, carte di debito e di credito, ecc.) fino ad un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento. Ad esempio, per quanto riguarda un forfettario che acquista un registratore al costo di 400 euro più iva (488 euro totali) il credito d'imposta è di 244 euro;

c) è **utilizzabile solo in compensazione** e non sono, quindi, possibili né la cessione, né il rimborso; d) è utilizzabile a decorrere

- dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento degli strumenti, ovvero,
- qualora il soggetto passivo sia esonerato ex lege da tale adempimento, successiva al mese di acquisto/adattamento e di suo avvenuto pagamento.

Così ad esempio, i **contribuenti trimestrali** che liquidano l'IVA relativa al IV trimestre entro il 16 marzo dell'anno successivo, in caso di registrazione e pagamento della fattura di acquisto a dicembre 2019, possono utilizzare il credito in compensazione già a partire dal 16 marzo 2020.

Inoltre, in caso di **pagamento rateale**, fermo il rispetto degli ulteriori requisiti indicati nel testo, la spesa si considera sostenuta in ragione di quanto effettivamente corrisposto. Così, ad esempio, a fronte di una fattura d'acquisto registrata a gennaio 2020 per 500 euro (comprensivi di IVA), con pagamento in cinque rate mensili di 100 euro a partire dal 20 gennaio 2020, i contribuenti che liquidano l'imposta su base mensile, nella liquidazione di febbraio 2020 possono utilizzare un credito pari a 50 euro (50% di 100 euro). Lo stesso dicasi per i mesi successivi a fronte degli ulteriori pagamenti rateali, sino al raggiungimento del limite legislativamente previsto.

Con la risoluzione n. 33/E del 1° marzo 2019 è stato istituito il codice tributo "6899", da indicare nella delega di pagamento (modello F24) per utilizzare il credito in compensazione. In proposito, si ricorda che il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate.

ECOBONUS 2020

Il bonus di riqualificazione energetica, o Ecobonus 2020, è una forma di agevolazione che permette di usufruire di uno sconto Irpef sulle spese di ristrutturazione di una struttura al fine esclusivo di migliorarne l'efficientamento energetico

L'**Ecobonus 2020** prevede una proroga delle agevolazioni a tutto il 2020 ed un bonus ristrutturazione pari al 50% Irpef, valido – in caso di interventi su piscine pubbliche e private – per diversi tipi di operazioni di ristrutturazione sia estetiche che funzionali e impiantistiche, quali interventi sulle tubazioni, sui sistemi di filtrazione e sugli accessori della vasca.

Per l'Ecobonus 2020, la Legge di Bilancio ha previsto una detrazione del 65%, relativa a interventi del valore compreso tra 30.000 euro e 60.000 euro per le spese effettuate tra il 1° dicembre 2015 ed il 31 dicembre 2020. Il bonus è diretto a contribuenti proprietari di una struttura, ad enti privati e pubblici e titolari di partita IVA o di reddito d'impresa, che abbiano possesso dell'immobile sul quale eseguire i lavori di ristrutturazione.

Nel caso di interventi sulla piscina, il bonus ha validità sulla riparazione e il rinforzo della struttura, sui lavori al bordo piscina o sulla pavimentazione del solarium, l'installazione o il rinnovo dell'impianto di illuminazione, di quello di riscaldamento, dell'idromassaggio o dei dispositivi di gestione automatica degli impianti, nonché per l'installazione di pompe di calore, collettori solari per la produzione di acqua calda, scaldacqua a pompa di calore, generatori ibridi, così come l'implementazione di sistemi di *building automation*.

Per presentare domanda è necessaria, innanzi tutto, una certificazione energetica dell'impianto, corredata da una scheda normativa relativa agli interventi realizzati, un documento che attesti dell'esistenza della struttura, la dichiarazione del tecnico abilitato, la prova dei pagamenti e dell'invio della Comunicazione ENEA Ecobonus.

RAPPORTO SULL'ATTIVITA' SPORTIVA IN EUROPA ED IN ITALIA

Il sistema sportivo europeo rappresenta il tessuto connettivo organizzativo di base che permette a milioni di cittadini di svolgere attività sportiva a prezzi accessibili ed in linea con le proprie possibilità economiche. Il collegamento tra domanda ed offerta di sport è garantito dalle società sportive che rappresentano il fulcro del sistema e costituiscono una rete molto capillare su tutto il territorio. In Italia ci sono 70.325 società per 4 milioni di tesserati (al netto degli iscritti agli Enti di Promozione Sportiva), circa 600.000 in più rispetto alla Spagna che, però, vanta 24.000 società sportive in più.

Distante resta la Francia, anche grazie alla differente organizzazione scolastica ed universitaria, con 168.000 società per 15 milioni di tesserati.

Il fenomeno del tesseramento alle Federazioni sportive è maggiormente diffuso in Germania e Francia (1 cittadino su 4), mentre l'Italia arranca (1 cittadino su 12).

Tre le motivazioni principali: limitata presenza di tesserati con età maggiore di 35 anni; un'eccessiva sedentarietà, in particolare nel Meridione; un'offerta strutturale che non soddisfa appieno le esigenze e richieste del territorio.

In Europa permane un'evidente correlazione tra PIL/Pro capite e livello di penetrazione della pratica sportiva. Al di sotto di questo rapporto restano solamente Austria, Grecia e Italia, che praticano sport sotto la media continentale a parità di PIL disponibile. La spesa pubblica pro capite a sostegno dell'attività sportiva è molto diversa tra i Paesi Europei: in Francia il contributo pubblico (enti locali + Governo centrale) destinato ai cittadini è 5 volte superiore all'Italia.

Impatto economico dello sport in Italia

1. La stima del PIL direttamente legato allo sport è di 25 miliardi di euro
2. Equivale all'1,6% del PIL nazionale

3. Il valore della produzione direttamente ed indirettamente attivato dallo sport è pari a 53,2 miliardi di euro, equivalente al 3,4% del PIL nazionale
4. L'Italia esporta 1,8 miliardi di prodotti sportivi, con un saldo attivo con l'estero di 240 milioni di euro
5. La stima delle entrate delle Amministrazioni Pubbliche attribuibili allo sport è di circa 5 miliardi di euro.

Stando ai dati dell'ultima indagine Eurobarometro su sport ed attività fisica, il 59% dei cittadini UE non pratica esercizio fisico o sport rispetto al 41% che lo esegue almeno una volta a settimana. I cittadini dell'Europa settentrionale praticano più attività fisica di quelli dell'Europa meridionale ed orientale. Il 70% dei residenti in Svezia ha affermato di praticare sport una o più volte a settimana, superando di poco Danimarca (68%), Finlandia (88%), Paesi Bassi (58%) e Lussemburgo (54%). All'altra estremità della graduatoria, il 78% dei cittadini non pratica sport in Bulgaria, seguita da Malta (75%), Portogallo (64%) ed Italia (60%), in cui solo il 3% pratica sport regolarmente per almeno 5 giorni a settimana.

Da questa indagine emergono ampie potenzialità di crescita attraverso una promozione di base ed interventi legislativi tecnici e strutturati che incoraggino i cittadini ad essere maggiormente attivi fisicamente.

Soltanto il 35% degli italiani con più di 15 anni pratica sport. Sul panorama europeo i più atletici sono i danesi con l'81%. Gli italiani spendono per lo sport circa il 40% in meno dei tedeschi. Le esportazioni italiane di beni relativi ad attività sportive coprono lo 0,9% dell'export nazionale, una percentuale più elevata di quella registrata negli altri principali Paesi europei.

A livello territoriale la pratica sportiva è più diffusa nel Nord-Est (29,8%) e nel Nord-Ovest (24,3%) rispetto al resto del Paese. Al Centro Italia la popolazione che pratica attività sportiva è pari al 22,3%. Arrancano ancora il Meridione e le Isole, rispettivamente al 15,4% ed all'8,2%.

Gli italiani che praticano sport con continuità sono in aumento. Le rilevazioni del 2017 indicano che il 28,9% della popolazione maschile conduce una vita attiva rispetto al 21% di quella femminile. Il gap di genere tocca il suo apice tra i 15 ed i 19 anni (circa 13,5 punti percentuali), mentre si appiattisce nella fascia di età compresa tra i 55 ed i 59 anni.

Il movimento sportivo in Italia resta comunque nel G8 del medagliere olimpico, nonostante un numero ridotto di praticanti rispetto agli altri Paesi leader della UE. Sono 4.703.741 i cittadini che nel nostro Paese praticano sport all'interno del circuito delle società sportive, attraverso le affiliazioni alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) ed alle Discipline Sportive Associate (DSA). Si superano i 12.000.000 di tesserati considerati anche gli oltre 7.000.000 di iscritti agli Enti di Promozione Sportiva (EPS).

L'impiantistica rimane la zavorra dell'Italia, un freno alla crescita dell'attività sportiva. Al di là di poche eccellenze, l'impiantistica pubblica italiana è spesso vetusta, fatiscente e malcurata.

La maggiore criticità resta al Sud con 800 cittadini per "Spazio di attività sportiva"; la media nazionale è di 420 cittadini per "Spazio"; si sorride soltanto nel Nord ovest e nel Nord est con 234 cittadini per "Spazio".

I Paesi europei adottano sistemi diversi per garantire l'accessibilità, la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva. Tra le cause primarie del *gap* e della dispersione di praticanti tra il Nord Europa e l'Italia, merita una riflessione particolare l'influenza del sistema scolastico fino all'età adolescenziale. La strategia italiana adottata finora risulta inadeguata rispetto al *modus operandi* delle nazioni virtuose europee dove vi è una stretta correlazione tra le autorità di riferimento ed i programmi scolastici sportivi. L'Italia soffre la mancanza di una visione globale che leghi procedure ed obiettivi. Si nota l'assenza di una strutturata strategia nazionale, nonché di un organigramma attuativo, che dovrebbe connettere e rendere sinergiche le attività del Governo nazionale e di quello dello sport. In Italia troppo spesso, fino all'età adolescenziale, le società sportive si sostituiscono all'insufficiente offerta scolastica delegata ad iniziative individuali



piuttosto che ad un insieme organico di precetti ed indicazioni centrali.

Malgrado ampi margini di crescita a livello strutturale, didattico e formativo, l'Italia sportiva dell'alto livello riesce a mantenersi nell'élite del movimento olimpico grazie all'impegno di società sportive e gruppi militari.

Ne è un esempio la Federazione Italiana Nuoto che nel biennio 2018-2019 ha conquistato in due edizioni record di Europei Glasgow 2018 e Mondiali Gwangju 2019, 54 medaglie, contribuendo ed alimentando le speranze in ottica Giochi Olimpici del 2020 per migliorare il bottino delle Olimpiadi di Rio quando le discipline acquatiche vinsero ¼ del totale delle medaglie. I risultati non sono frutto del caso o dell'impegno individuale, ma di una gestione collettiva e sinergica del tessuto territoriale monitorato da 19 comitati regionali che rispondono direttamente all'Organo centrale e gestiscono circa 1.500 società affiliate per oltre 160.000 tesserati agonisti nell'ambito di 5.000.000 di praticanti. Un modello da cui trarre ispirazione per assicurare continuità di risultati attraverso la formazione di atleti, ma soprattutto di uomini e donne che potrebbero rendere migliore la nostra società.

SESSIONE DOMANDE - RISPOSTE

“Sono in procinto di andare in pensione con quota 100. E' compatibile un compenso erogato da una ASD di 7.500 euro (che fino a 10mila euro non concorre a formare reddito nello stesso periodo d'imposta, ex art. 69 del Tuir)? L'importo è comparabile ai previsti 5mila euro lordi annui che la legge prevede come soglia massima per le collaborazioni autonome occasionali dei pensionati con quota 100? Oppure, visto che la legge 342/2000 ha chiarito che i compensi erogati dalle ASD non sono compensi occasionali, non c'è compatibilità con quota 100?”

Con Circolare 117 del 9 agosto 2019, l'Inps ha precisato che sono da considerare redditi da lavoro autonomo, diversi da quelli autonomi occasionali, quelli comunque ricollegabili ad un'attività lavorativa svolta senza vincolo di subordinazione, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione a fini fiscali.

Di conseguenza, si ritiene che il reddito prospettato nel quesito rientri tra quelli autonomi non cumulabili con la pensione quota 100. Si evidenzia che i redditi autonomi occasionali sono quelli derivanti dal cosiddetto contratto d'opera di cui all'art. 2222 del Codice civile ed il limite dei 5mila euro è invalicabile, nel senso che, se viene superato, scatta la sospensione della pensione.

“Le aree gestite da una associazione sportiva dilettantistica per l'esercizio di stabilimento balneare e occupate da spogliatoi, deposito di attrezzi, pontili e passerelle sono assoggettate alla tassa sui rifiuti solidi urbani?”

Il tributo è dovuto per il fatto di occupare o detenere locali ad aree scoperte a qualsiasi titolo adibiti, in quanto la detenzione e l'occupazione di aree scoperte è dato idoneo a fondare in termini precisi e concordanti la presunzione di produzione dei rifiuti in forza della quale consegue la soggezione al tributo se parte contribuente non fornisce prova contraria in ordine alla sussistenza delle condizioni di esenzione dalla tassazione.

Si richiama, in proposito, la sentenza n. 29371/2019 della Corte di Cassazione – Sezione V – che ha trattato il caso di un'associazione sportiva dilettantistica che ricorreva avanti alla CTP avverso avviso di accertamento relativo a somma dovuta a titolo di tassa sui rifiuti solidi urbani in relazione all'occupazione di area gestita per l'esercizio di stabilimento balneare. Il giudice di primo grado

accoglieva parzialmente il ricorso. Avverso la sentenza proponeva appello principale il Comune e appello incidentale l'associazione contribuente. Il giudice di appello, in parziale accoglimento del gravame del Comune, disponeva la rideterminazione del tributo *“con riduzione proporzionale alla minore superficie risultante dalla esclusione dalle aree tassabili di quelle occupate dagli spogliatoi, dal deposito degli attrezzi, dai pontili e dalle passerelle”* privi di capacità di produrre rifiuti e pertanto non tassabili; rigettava l'appello incidentale della contribuente confermando per il resto la sentenza appellata.

Avverso detta sentenza l'ente impositore era ricorso in Cassazione per denunciare violazione e falsa applicazione del D. Lgs. 507/1993 articolo 62 che prevede l'assoggettabilità a tassa per il caso di occupazione o di detenzione di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibite, a esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni civili abitazioni diverse dalle aree a verde. Sono inoltre esclusi dalla:

“tassazione i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base a elementi obiettivi direttamente rilevabili o a idonea documentazione”.

Tali esclusioni non operano in maniera automatica in quanto la legge pone a carico dell'occupante una presunzione *iuris tantum* di produzione dei rifiuti superabile solo dalla prova contraria del detentore dell'area.

L'associazione contribuente non aveva offerto prova delle circostanze escludenti il tributo.

Il ricorso era ritenuto fondato. L'articolo 62, D. Lgs. 507/1993 pone la tassa a carico dei detentori/occupanti di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti.

Per consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di tassa sui rifiuti solidi urbani, la detenzione/occupazione degli immobili di cui all'articolo 62 richiamato comporta una presunzione *iuris tantum* di produttività di rifiuti. Le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità devono essere dedotte dal contribuente o nella denuncia originaria o in quella in variazione, ed essere debitamente riscontrate in base a elementi obiettivi rilevabili direttamente a mezzo documenti.

Nel caso in oggetto, proseguiva la Corte riportando precedenti decisioni:

“i locali e le aree scoperte dello stabilimento balneare gestito dalla associazione sportiva contribuente, non risultavano né secondo il criterio strutturale né secondo il criterio funzionale, riconducibili ad alcuna ipotesi di esenzione della tassa; in ogni caso, la omissione da parte della contribuente della presentazione di alcuna denuncia (originaria o di variazione) esclude in radice l'esenzione, in quanto le deroghe alla tassazione, sia le riduzioni delle tariffe stabilite dall'articolo 66, non operano in via automatica, in base alla sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denuncia originaria o in quella di variazione”.

Ne consegue che la non produttività di rifiuti e quindi la non tassabilità, prevista dall'articolo 62, comma 2, D. Lgs. 507/1993 non può essere presunta, ma è onere del contribuente indicare le obiettive condizioni nella denuncia da riscontrare debitamente. Al mancato superamento della presunzione legale relativa di produzione dei rifiuti consegue la soggezione al tributo.

Del tutto analoga quanto al presupposto e valenza l'ipotesi prevista dall'articolo 66, D. Lgs. 504/1993 richiamato, di riduzione dell'imposizione connessa al minore utilizzo e all'uso stagionale, limitato o discontinuo degli immobili.

Il ricorso era accolto, la sentenza cassata, e rigettato il ricorso introduttivo in ordine alla superficie tassabile. La contribuente era condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

“Costituisce esercizio datoriale del potere di controllo e disciplinare il richiamo al collaboratore amministrativo di una società sportiva?”

Anche nel rapporto di lavoro non subordinato è ragionevole dirigere il richiamo al collaboratore negligente.

Si richiama in proposito la sentenza del 6 dicembre 2019 del Tribunale di Monza – sezione lavoro – che ha trattato il caso di un collaboratore amministrativo di una società sportiva che gestiva un centro natatorio ricorreva avanti al giudice del lavoro per domandare il riconoscimento della subordinazione con diritto all’inquadramento come impiegato al 4° livello Ccnl impianti sportivi e palestre, conseguentemente la condanna della società sportiva al pagamento di somme a titolo di differenze retributive e competenze di fine rapporto, nonché il risarcimento del danno per la mancata corresponsione dell’indennità di disoccupazione per il periodo successivo all’interruzione del rapporto di collaborazione. Parte ricorrente deduceva di avere prestato attività lavorativa presso il centro natatorio gestito dalla società sportiva resistente in forza di un contratto di collaborazione amministrativa gestionale, di avere svolto mansioni di *receptionist*, assistenza clienti, raccolta iscrizioni e gestione centralino. Evidenziava che si trattava di mansioni che per caratteristiche tipologiche attenevano ad un rapporto di lavoro subordinato; che era sottoposto a potere di controllo e di direzione anche al di fuori dell’orario di lavoro allorché era destinatario di numerosissimi messaggi istantanei telefonici inviati dalla responsabile di segreteria e che doveva riscontrare.

La società sportiva convenuta si costituiva per contestare la prospettazione avversa e chiedere il rigetto della domanda.

La causa veniva istruita mediante prova testimoniale.

Il giudicante premetteva gli indici rivelatori della subordinazione che la prevalente giurisprudenza indicava nel potere direttivo concretizzato in ordini specifici, di controllo e disciplinare, espressione datoriale riassunta come eterodirezione.

Il ricorrente illustrava i tratti caratteristici di svolgimento del rapporto quali *markers* della subordinazione e consistenti nel rispetto di un mansionario e di un regolamento descrittivo degli specifici doveri e divieti dal tipo di abbigliamento da indossare, ai tempi di risposta alle telefonate e di durata massima dei colloqui telefonici, alla periodica relazione con il responsabile di segreteria, alla quotidiana rendicontazione contabile e gestionale. Inoltre, evidenziava la soggezione alle istruzioni e a ordini di disciplina, di essere stato destinato di contestazioni e rimproveri in caso di ritenute mancanze, di sanzioni consistenti in addebito dei costi di eventuali ammanchi di cassa.

Parte ricorrente esponeva che era tenuta all’osservanza di orario di lavoro e alle istruzioni quotidiane che riceveva, che cambi di turno, sostituzioni e piano ferie dovevano essere approvati dalla responsabile di segreteria; che percepiva un compenso con cadenza fissa mensile, che era tenuto al riscontro di chiamate e interlocuzioni anche fuori dell’orari di lavoro secondo le iniziative della responsabile di segreteria.

I testi escussi confermavano la presenza di fogli orari giornalieri redatti sulla base delle disponibilità che ciascun collaboratore dava all’inizio del rapporto e sottoscritti dagli stessi collaboratori. Si trattava di piani dell’orario nella composizione dei turni e che servivano anche a contabilizzare le “ore lavorate” ai fini della liquidazione del compenso, parametrato alle prestazioni convenute e imputato alle attività svolte sulla base di quanto di quanto indicato nei moduli di presenza redatti giornalmente. Gli orari erano fissi e stabiliti dalla responsabile di segreteria che svolgeva un ruolo di coordinamento; in caso di assenza i collaboratori dovevano provvedere alla sostituzione; la richiesta di permesso o la comunicazione di volerne usufruire doveva essere avanzata con anticipo. Il permesso poteva essere negato per emergenze organizzative “se non vi erano sostituiti”.



Il giudice sottolineava la significatività dell'adesione concordata a prestare attività nel Centro natatorio negli orari scelti, tra quelli indicati *in planning*, secondo la disponibilità del singolo collaboratore; tanto escludeva la unilaterale predeterminazione dell'orario. Il foglio presenze sottoscritto non era un rilevatore ai fini di controllo delle ore lavorate ma uno strumento per quantificare il compenso sulla base delle ore esposte. Ragioni di coordinamento con l'attività organizzativa del committente ispiravano le modalità esplicative dell'incarico di collaborazione costituendo *“oggettiva esigenza, anche nell'ipotesi di collaborazioni, il coordinamento con i preposti dell'azienda ai fini di una funzionale organizzazione aziendale”*.

L'intensità e la quotidianità di messaggi in orari extra lavorativi da parte del responsabile di segreteria, l'intensità espressiva, i contenuti afflittivi, che secondo il ricorrente denotavano l'esercizio di potere di controllo datoriale, costituivano *“comunicazioni di cose non fatte oppure fatte in maniera non corretta”* cui qualche volta era seguita la richiesta di scuse del ricorrente e la promessa di operare diversamente per il prosieguo.

È compatibile, proseguiva il giudice, con l'autonomia del rapporto lavorativo, il rilievo di errori o il richiamo del collaboratore che *“operi con una certa negligenza”*. L'assiduità dei messaggi era funzionale per stabilire efficienza organizzativa e a rendere efficace la prestazione; la cadenza mensile del compenso calcolato su base oraria è modalità applicata anche nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale non professionale secondo il regime prescritto per le prestazioni in ambito sportivo dilettantistico.

Concludeva il giudicante che *“i vari elementi indicati dal ricorrente come indici della subordinazione non appaiono incompatibili con il rapporto di collaborazione coordinata”*.

Il ricorso era rigettato, le spese parzialmente compensate.

“Vorrei capire quali norme devo prendere in considerazione per l'adeguamento dello statuto di una ASD che deve anche aprire una partita Iva per poter fare cartellonistica pubblicitaria ed organizzare eventi. Aperta la partita Iva bisogna fare un'opzione specifica all'Agenzia delle Entrate per fruire del 50% sull'Iva e del 3% sui redditi, come previsto dalla L. 398/91?”

Dal tenore del quesito si desume che la ASD sia già stata istituita. Pertanto, successivamente al termine previsto dall'art. 104, comma 2, del codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017), cioè a decorrere dal periodo successivo all'autorizzazione della Commissione europea e, comunque, non prima del periodo d'imposta successivo di operatività del Registro Unico Nazionale, il regime ex L. 398/91 non potrà più trovare applicazione nei confronti delle ASD che sceglieranno di assumere la qualifica di enti del Terzo Settore (8Ets), mentre continuerà ad applicarsi alle ASD che non assumeranno questa qualifica. Soltanto nel primo caso (assunzione della qualifica di Ets) vi sarà l'obbligo di procedere all'adeguamento dello statuto, secondo le indicazioni contenute nel citato D. Lgs. 117/2017. Anche la relativa disciplina fiscale dipenderà dalla scelta adottata dall'ente.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento ed assistenza

STUDIO CASSINIS
Dottori Commercialisti & Avvocati

Corso di Porta Nuova, 15
20121 Milano

Tel. +39 01 32 36
Fax +39 02 33 61 47 72

Piazza di San Pietro in Vincoli, 10/10A
00184 Roma

Tel. + 39 06 92919104
Fax. + 39 06 92919104

Web www.studiocassinis.com
e-mail info@studiocassinis.com

